

Repertorio n.

Raccolta n.

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno , il giorno del mese di Luogo stipula

, alle ore e minuti

DATA STIPULA , ore

Dinanzi a me Dr. Alessandro Dessy, Notaio in Lanusei, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,, con l'assistenza dei testimoni aventi i requisiti di legge signori:

testimone

testimone

sono comparsi i signori:

Comparizione

Comparizione

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue,

Articolo 1

E' costituita fra i comparenti gli enti e le società sopra indicate una Fondazione di Partecipazione denominata Gruppo di

Azione Locale (G.A.L.) Distretto rurale delle regioni "

" con sede legale in

Presso

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fon-

dazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. 361/2000.

La Fondazione di Partecipazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito del territorio regionale, nazionale e europeo ed internazionale.

ARTICOLO 2

La Fondazione intende promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di attività al fine di valorizzare le risorse e specificità locali dell'area del

utilizzando tutti i programmi di sviluppo Comunitari, Regionali, Provinciali e Locali ed operando in una prospettiva di sviluppo multisetoriale e nel rafforzamento dei partenariati locali, pubblici, privati e misti, anche attraverso la cooperazioni con altri territori e partenariati regionali, nazionali e comunitari.

Una particolare attenzione sarà rivolta alla creazione delle condizioni per la crescita economica e sociale delle aree rurali, da attuarsi con misure e azioni che possano consentire il mantenimento e la creazione di opportunità occupazionali ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione secondo quanto previsto dall'asse

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al perseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione opererà in via prevalente nei seguenti ambiti:

a) elaborazione di programmi di sviluppo con particolare attenzione allo sviluppo rurale;

b) gestione di sovvenzioni derivanti da programmi ed iniziative internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Autonoma della Sardegna;

c) assistenza tecnica allo sviluppo ed in particolare allo sviluppo rurale;

d) assistenza tecnica agli operatori che operano nelle attività produttive locali di qualsiasi settore;

e) promozione del turismo rurale, incentivando le attività turistiche nelle aree rurali anche attraverso l'attivazione di interventi e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica nelle aree rurali;

f) valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali;

g) promozione dell'identità culturale locale;

h) promuove e sostiene la formazione professionale degli operatori locali, pubblici e privati;

i) il coordinamento delle risorse culturali, artistiche e ar-

chitettoniche del territorio, al fine di promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale locale, anche in una prospettiva di incremento dell'offerta turistica;

j) coordinamento delle risorse ambientali del territorio, con particolare riferimento alle aree protette, fluviali e forestali al fine di promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio ambientale e della biodiversità locale, anche in una prospettiva di incremento dell'offerta turistica, nonché tutte quelle attività alle stesse strumentali, accessorie, connesse, necessarie o ritenute utili.

ARTICOLO 3

La durata della Fondazione di Partecipazione è illimitata, lo scopo e le norme di funzionamento sono riportate nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane ai comparenti e sottoscritto come per legge.

ARTICOLO 4

La Fondazione di Partecipazione come meglio specificato nell'allegato Statuto, è rigorosamente apartitica, non ha scopo di lucro o di remunerazione ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al perseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 5

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla
somma complessiva di euro

di cui euro

destinati al Fondo di Dotazione ed euro

destinati al Fondo di Gestione e risultante dai conferimenti
in denaro che i partecipanti alla Fondazione hanno sottoscrit-
to nelle sotto indicate proporzioni:

La differenza tra quanto sottoscritto dai partecipanti e la
somma di euro

che costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione sarà
sottoscritto e versato dai fondatori entro 30 (trenta) giorni
dalla stipula del presente atto nelle seguenti misure:

ARTICOLO 6

Il Patrimonio della Fondazione di Partecipazione è costituito
dal Fondo di Dotazione intangibile, dal Fondo di Gestione e da

tutti gli altri elementi patrimoniali come definiti dallo Statuto.

ARTICOLO 7

Sono Partecipanti alla Fondazione di Partecipazione tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovra nazionali che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nei limiti e con le modalità di cui all'allegato statuto.

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti come definiti e regolati dallo statuto.

Sono Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

ARTICOLO 8

Sono organi della Fondazione:

- 1 - il Presidente della Fondazione;
- 2 - l'Assemblea di Partecipazione;
- 3 - il Consiglio di Amministrazione;
- 4 - l'Organo di Sorveglianza
- 5 - il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 9

I Fondatori della Fondazione di Partecipazione " " nomina-
no:

- quale Presidente della Fondazione di Partecipazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor

sopra generalizzato, che accetta la carica.

A comporre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione composto da **un massimo di otto membri oltre il presidente** sette membri, vengono eletti, dai comparenti per il triennio 2016/2018, ai sensi dello Statuto, i signori:

sopra generalizzati.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sopra nominati, accettano la carica loro conferita.

Pertanto gli organi della Fondazione di Partecipazione in carica sono:

-

Il Presidente della Fondazione ed il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato.

Al Consiglio di Amministrazione competono le funzioni ed i poteri definiti dallo statuto.

ARTICOLO 10

L'esercizio finanziario avrà scadenza il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

La Fondazione di Partecipazione è rigorosamente apartitica,

non ha scopo di lucro o di remunerazione ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al perseguimento degli scopi statutari.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 11

La Fondazione si scioglie per delibera dell'Assemblea di Partecipazione.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, nei modi e con le modalità di legge e, ove permesso, con decisione del comitato esecutivo, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 12

I componenti autorizzano il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della Fondazione di Partecipazione presso le Autorità competenti.

ARTICOLO 13

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente atto costitutivo e dello statuto è competente il Foro di Cagliari.

ARTICOLO 14

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, si rinvia alle le norme del codice civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le spese del presente atto annesse e dipendenti sono a carico della Fondazione di Partecipazione.

In sede di registrazione del presente atto si chiede l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 346/90.

I componenti delegano per l'apposizione delle firme marginali, sia dell'atto che degli allegati, ai sensi dell'art. 51, n° 12, della Legge 16 febbraio 1913 n° 89, i signori

I componenti, e preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, dichiarano di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

